

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: BOSCETTO)

Roma, 30 luglio 2009

Sull'atto comunitario:

Proposta di decisione-quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (COM (2009) 338 def.) (Atto comunitario n. 41)

La Commissione Politiche dell'Unione europea, a conclusione dell'esame dell'atto comunitario in titolo,

tenuto conto che la proposta si iscrive nell'ambito della politica dell'Unione volta a migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, al fine di garantire lo sviluppo e il mantenimento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

considerato che la cooperazione giudiziaria è basata sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni e che questo presuppone che tra gli Stati membri vi sia uno spirito di fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari;

rilevato che la proposta di decisione-quadro fa parte di un pacchetto di misure volte a garantire norme minime comuni per una migliore tutela di indagati e imputati in procedimenti penali;

visto che il diritto all'interpretariato e alla traduzione è sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

considerato che la legislazione nazionale è per larga parte già conformata alle previsioni della decisione-quadro;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

1. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere raggiunto singolarmente dagli Stati membri, ma può essere realizzato solo a livello comunitario, ed è conforme al principio di proporzionalità, considerato che l'intervento dell'Unione non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S e d e

2. In riferimento ai casi in cui è possibile garantire agli imputati e indagati il diritto all'interpretazione e alla traduzione, che la proposta individua nei procedimenti dinanzi alle autorità investigative e giudiziarie, si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che tali diritti debbano valere anche nella fase dell'esecuzione della pena.

3. Riguardo l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire un riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando la corrispondenza tra i diritti sanciti dalla proposta di decisione quadro e quelli contenuti nella Convenzione.

4. In riferimento all'articolo 4, relativo all'assunzione, da parte degli Stati membri, dei costi dell'interpretazione e della traduzione, potrebbe essere valutata l'opportunità di specificare che tali costi sono sostenuti indipendentemente dall'esito del processo.

5. Al fine di garantire la qualità dell'interpretazione e della traduzione di cui all'art. 5, il reclutamento di interpreti e traduttori dovrebbe avvenire previo svolgimento di un esame volto ad accertare le competenze nel settore e previa certificazione dei propri titoli professionali, così come dovrebbero essere previsti degli appositi registri o albi, da aggiornare periodicamente, dai quali le autorità giudiziarie possano attingere.

6. Il medesimo sistema di formazione, aggiornamento e reclutamento dovrebbe essere esteso anche all'assistenza alle persone con problemi di udito e di comunicazione.



Gabriele Boschetto